



**PROVINCIA
DI PARMA**

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **59/2022** del **28/11/2022**

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA. - RINNOVO.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **09:00** in modalità **“mista”** (presenza presso la sala delle adunanze in Parma e collegamenti da remoto ai sensi dell'art.30, comma 5, del Regolamento del Consiglio), si è riunito – in seduta ordinaria e pubblica - il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge.

Presieduto da **MASSARI ANDREA - Presidente della Provincia.**

Risultano:

MASSARI ANDREA	Presente (presso la sede dell'Ente)
BERTOCCHI GIOVANNI	Presente (presso la sede dell'Ente)
CANTONI GIANPAOLO	Assente
CARRETTA BENIAMINA	Presente (presso la sede dell'Ente)
CESARI NICOLA	Presente (da remoto)
CHIUSSI GIULIA	Presente (presso la sede dell'Ente)
DEVINCENZI RAFFAELLA	Presente (da remoto)
FRIGGERI DANIELE	Presente (da remoto)
PARRI SAMANTHA	Assente
SPINA ALDO	Presente (da remoto)
TACCAGNI MARCO	Presente (da remoto)
TONINI SARA	Presente (da remoto)
TOSI LORENZO	Assente

Sono pertanto presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, **n. 10** componenti su 13, assenti **n. 3**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, pone in trattazione l'argomento in oggetto.

Partecipa il Vice Segretario Generale **GIUDICE UGO**, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: **BERTOCCHI GIOVANNI, CARRETTA BENIAMINA, CHIUSI GIULIA**.

Si dà atto che la registrazione integrale audio e/o video della seduta è conservata presso la segreteria generale.

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

Proposta di deliberazione n. **4029 / 2022**

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA. RINNOVO.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che i comuni possano stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e che tali convenzioni possano essere stipulate anche tra Comune e Provincia e tra Province;

Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale in data 10 maggio 2022 n. 30, con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2022;

Richiamata altresì, al riguardo, la deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza in data 21 aprile 2022 n. 11, con la quale veniva approvato analogo provvedimento;

Dato atto che è prossima alla scadenza la vigente Convenzione all'uopo stipulata per la Gestione Associata del Servizio di Segreteria Generale;

Considerato che la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza ravvisano l'opportunità e la convenienza di rinnovare per un quadriennio, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, detta Convenzione avente ad oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria generale;

Visto lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata della Segreteria dei due Enti, con capofila la Provincia di Parma, secondo un modulo organizzativo giudicato idoneo rispetto alle esigenze funzionali degli Enti interessati, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 40 in data 09 novembre 2022, avente ad oggetto "Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza. Rinnovo", dichiarata immediatamente eseguibile;

Acquisiti i pareri favorevoli del dirigente responsabile del Servizio Servizio Affari Generali - Stazione Unica Appaltante - Anticorruzione e Trasparenza - Provveditorato Economato in ordine alla regolarità tecnica e del dirigente responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di adottare i successivi provvedimenti attuativi,

DELIBERA

1 - di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il rinnovo della Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di provvedere alla trasmissione degli atti, per quanto di competenza:

- al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in Roma;
- alla Prefettura UTG di Bologna;
- alla Provincia di Piacenza;

3 - di approvare, con separata votazione favorevole, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., al fine di consentire la tempestiva adozione dei successivi adempimenti.

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	10	0	0

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **10**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
10	10	0	0

N.B. : si da' atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio e/o video relativa alla seduta.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente della Provincia
MASSARI ANDREA

Il Vice Segretario Generale
GIUDICE UGO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA

Premesso che:

- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale;
- l'articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 ha stabilito che "All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province"*;
- la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di rinnovare per un quadriennio la vigente Convenzione alla prevista scadenza del 31/12/2022 avente ad oggetto la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria generale;
- sulla base di dati oggettivi (complessità strutturale dei due enti e presenza del Segretario) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese;

IN ESECUZIONE

- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Parma n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge;

con le quali i suddetti Enti hanno deciso il rinnovo per il quadriennio (dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026) della convenzione in essere per lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con articolo 4, comma 4-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

L'anno 2022, il giornodel mese di, tra:

- la Provincia di Parma, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso la residenza della Provincia;
- la Provincia di Piacenza, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore....., elettivamente domiciliato presso la residenza della Provincia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le funzioni di Segreteria Generale della Provincia di Parma e della Provincia di Piacenza, verranno svolte, per la durata della presente Convenzione ed eventuali modifiche o rinnovi, in forma associata avvalendosi di un unico Segretario generale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Ente.

Per “funzioni di segreteria” si intendono le attribuzioni proprie del Segretario generale in forza dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli enti convenzionati.

Ogni Ente, autonomamente, dà atto di possedere e si impegna a mantenere le dotazioni strumentali e di personale esistenti all’atto della stipula e necessarie per consentire l’esercizio integrato delle funzioni. Elemento organizzativo sostanziale della presente convenzione è l’installazione e l’uso sistematico, da parte dei funzionari e del Segretario, delle tecnologie informatiche tra gli Enti per tutto quanto occorra ed in particolare per la formazione e revisione a distanza delle proposte di provvedimento. Per finalità di coordinamento degli atti di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze del Segretario e degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati, la Provincia di Parma assume le vesti di Ente “capofila”, eccezion fatta per i casi in cui, come da articoli seguenti, i singoli Enti debbano provvedere separatamente.

ART. 2 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta in capo al Presidente della Provincia di Parma Capo- Convenzione, previo assenso del Presidente della Provincia di Piacenza, con l’osservanza delle procedure fissate dall’Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali.

Le attribuzioni dei Presidenti di Provincia in materia di nomina e revoca del Segretario sono di natura personale e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono.

Secondo quanto disposto nell’atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell’ex Agenzia Nazionale dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, essendovi già un titolare della Segreteria Generale Convenzionata tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza, il predetto Segretario Generale mantiene la titolarità della Segreteria Convenzionata.

Lo stato giuridico del Segretario rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97-103 D. Lgs 267/00, dal D.P.R. 465/97 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed Integrativi di categoria.

ART. 3 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Di norma, il Segretario svolgerà le sue funzioni secondo le seguenti modalità:

Provincia di Parma: 60,00% del tempo di lavoro settimanale

Provincia di Piacenza: 40,00% del tempo di lavoro settimanale

Il calendario delle presenze sarà, di volta in volta, stabilito di comune accordo tra gli Enti facenti parte della Convenzione, sentito il Segretario Generale, salva la diversa articolazione stabilita dallo stesso Segretario per particolari esigenze di servizio.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni saranno svolte dai rispettivi Vicesegretari presenti nei due Enti, salva la nomina, secondo le esigenze, di un supplente a scavalco.

ART. 4 - EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla Legge, dai Contratti Collettivi di Lavoro e dalle determinazioni dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 , I° comma, del vigente CCNL.

La Provincia di Parma, in qualità di Ente Capo Convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Generale ed al recupero delle spese a carico della Provincia di Piacenza.

Non spetta al Segretario alcun compenso per lavoro straordinario.

Nessun rimborso spese spetterà al Segretario comunale per recarsi nelle sedi di lavoro, in ossequio alla normativa vigente in materia; nel caso la disciplina subisca variazioni in corso di vigenza della presente Convenzione, l'adeguamento al disposto normativo si intende automatico.

Il rimborso delle spese di viaggio pertanto spetterà al Segretario esclusivamente qualora, per esigenze di servizio, debba recarsi, nella stessa giornata, in più di una sede, computando l'intero tragitto effettivamente percorso.

Le spese per missioni svolte dal Segretario Generale sono esclusivamente a carico dell'Ente nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate, e suddivise tra gli Enti in parti uguali, qualora la missione sia nell'interesse di tutti.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, e sue successive modifiche e integrazioni, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione, ad eccezione della maggiorazione prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001:

- **Provincia di Parma 60,00 %;**
- **Provincia di Piacenza 40,00 %**

Il trattamento economico del Segretario generale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva prevista dall'art. 45 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

La maggiorazione prevista dall'art.41, comma 4, del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, verrà corrisposta, qualora ne ricorrano le condizioni, e ripartita tra gli Enti convenzionati, in accordo tra di loro, sulla base della misura della ricorrenza, in ognuno dei medesimi, delle condizioni oggettive e soggettive previste dagli accordi decentrati e previa pesatura secondo la metodologia di attribuzione di detto emolumento dell'Ente Capo-Convenzione.

La retribuzione di risultato, da suddividere, di norma, nella misura di cui ai precedenti commi (60,00 %- 40,00 %), verrà corrisposta sulla base della metodologia di ciascun Ente, e a seconda delle risultanze della valutazione dell'attività del Segretario.

La valutazione delle prestazioni del Segretario generale è comunicata all'Ente capo-convenzione, che liquiderà il compenso in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, ripartendolo tra gli enti convenzionati nella misura precedentemente indicata (60,00 %- 40,00 %).

I diritti di rogito e i buoni pasto, se dovuti, verranno liquidati separatamente da ciascun Ente.

ART. 5 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata dal **01 gennaio 2023** e fino al **31/12/2026**;

La medesima, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, **all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali** – avente sede a **Roma** e per conoscenza alla Prefettura UTG di **Bologna**, per i

conseguenziali provvedimenti.

Alla scadenza, potrà essere prorogata, o rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare, con l'osservanza delle procedure in vigore.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio, da notificare all'altro Ente e da trasmettere all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e alla Prefettura UTG di Bologna per i conseguenziali provvedimenti.

In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 1° giorno del terzo mese successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito fra Enti convenzionati e Segretario un termine diverso. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Presidente della Provincia dovrà darne comunicazione scritta al Segretario titolare.

Il provvedimento adottato dall'Ente recedente dovrà essere inviato all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in Roma e alla Prefettura UTG di Bologna.

Dalla data di cessazione per qualsiasi motivo della presente convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diventerà automaticamente titolare della sede della Provincia di Parma, salvo diverse determinazioni in merito concordate fra Enti convenzionati e Segretario.

ART.6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i Presidenti delle due Province, che opereranno, in accordo con il Segretario generale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 7 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 8 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, e dall'atto di nomina del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, **all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – con sede a Roma** e alla Prefettura UTG di Bologna, per i conseguenziali provvedimenti.

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

DELLA PROVINCIA DI PARMA

DELLA PROVINCIA DI PIACENZA



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4029/2022** ad oggetto:

" CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE
TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA. - RINNOVO.
“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 22/11/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

**SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'**

Sulla proposta n. **4029/2022** ad oggetto:

“ **CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
GENERALE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PIACENZA. - RINNOVO.**
”

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma, li 22/11/2022

Sottoscritto dal Dirigente

(MENOZZI IURI)
(firmato digitalmente)